

**LE NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE  
SULLA VIOLENZA DI GENERE:  
COSA CAMBIA PER I REATI CON VITTIME VULNERABILI**

*Un esame critico delle nuove norme sostanziali e processuali del d.l. n. 93/2013  
riguardanti i delitti in danno di soggetti deboli*

di Giuseppe Pavich

SOMMARIO: 1. Premessa: il dibattito sulla violenza di genere e l'evoluzione normativa nazionale e sovranazionale. – 2. Esame delle novità di diritto sostanziale. – 3. Esame delle novità in campo processuale. – 4. Altre novità contenute nel decreto. – 5. Conclusioni e qualche proposta.

**1. Premessa: il dibattito sulla violenza di genere e l'evoluzione normativa nazionale e sovranazionale.**

Il decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013 segna una tappa importante nel dibattito riguardante le misure da adottare nel contrasto dei delitti su vittime vulnerabili e, in particolare, di quelli caratterizzati da violenza di genere.

E' noto che, in tempi recenti, tale dibattito è stato suscitato nel nostro Paese dal susseguirsi incalzante di numerose notizie di cronaca riguardanti episodi di violenza anche mortale nei confronti di donne, assai spesso per mano dei loro mariti o *partner*.

Si è constatato infatti un complessivo, allarmante incremento delle notizie di omicidi commessi nell'ambito di esperienze di coppia o, ancora più spesso, in seguito alla cessazione di relazioni affettive, non accettata dal *partner* maschile.

Sono stati analizzati da molti osservatori esperti del settore i possibili segni di un'evoluzione del singolo rapporto di coppia in senso violento o abusante e, soprattutto, i segnali premonitori di una possibile degenerazione del rapporto verso una deriva di aggressività fisica. La dinamica oggetto di osservazione riguarda per lo più casi in cui la violenza all'interno delle mura domestiche sfocia in alcuni casi in episodi omicidiari, magari dopo il protrarsi di condizioni di abuso, di sopraffazione o di vessazione; oppure situazioni nelle quali la decisione della donna di porre fine alla relazione di coppia è all'origine di reazioni inconsulte da parte dell'uomo, il quale, non accettando tale decisione e i suoi riflessi (il dover rinunciare al legame sentimentale, al rapporto quotidiano con i figli ecc.), decide di porre in essere atti persecutori (talora a scopo rivendicativo, talaltra a sfondo meramente "vendicativo") ai danni della *ex* moglie, o convivente, o fidanzata, talvolta con un'*escalation* di violenze o minacce che si rivela prodromica a un esito tragico.

E' stato al riguardo coniato il termine *femminicidio*<sup>1</sup>, a significare non solo e non tanto il fatto che vittima di simili episodi omicidari sia una donna, quanto e soprattutto che il delitto si collochi nel contesto di violenze "di genere", commesse cioè sulla donna da parte del suo *partner* o *ex partner*.

La percezione del rischio di un'evoluzione drammatica in alcuni comportamenti, che assumono i connotati dell'allarme o della spia di un possibile epilogo cruento, ha indotto da tempo gli osservatori più attenti della realtà sociale e anche giudiziaria a porsi il problema della ricerca di possibili soluzioni, in una combinazione tra l'approccio preventivo e quello repressivo, cercando peraltro, anche in quest'ultimo caso, di giocare d'anticipo sui segnali di pericolo individuabili nel rapporto fra persone di genere diverso già legate da relazioni affettive.

Il tema è stato perciò oggetto di pubblicazioni monografiche<sup>2</sup>, di proposte di legge, di studi di settore, di indagini statistiche, di convegni, protesi a indagare la realtà nella quale si colloca il fenomeno della violenza di genere e a trovare rimedi che siano idonei a fronteggiarlo.

Va detto che, negli ultimi anni, l'attenzione al tema si è tradotta non solo in importanti novità legislative nell'ambito del nostro ordinamento interno (su tutte si ricordano l'introduzione del delitto di atti persecutori con d.l. n. 11/2009, convertito con modifiche nella legge n. 38/2009; o, in tempi ancor più recenti, le novità recate dalla legge n. 172/2012), ma anche in una serie di interventi normativi in sede sovranazionale – sia in ambito UE che nell'ambito del Consiglio d'Europa – attraverso i quali si è posta crescente attenzione alla condizione delle vittime vulnerabili, ai reati in danno di minori e alle ipotesi delittuose qualificabili come violenza di genere. Si ricordano in questa sede, solo per citare le principali fonti sovranazionali di recente conio, la Direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la previgente decisione quadro 2001/220/GAI; la Convenzione sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 (e ratificata dall'Italia lo scorso anno con la citata legge n. 172/2012); e, soprattutto, la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (11 maggio 2011), recentissimamente ratificata dal nostro Paese con legge n. 77 del 27 giugno 2013.

In tale contesto, e dopo ampio dibattito nelle sedi istituzionali, il Governo italiano ha concretizzato la propria attenzione al tema emanando il decreto legge n. 93/2013, in vigore dal 17 agosto scorso.

---

<sup>1</sup> Un termine che è stato impiegato anche in giurisprudenza: vds. Cass. Pen., Sez. V, 9 aprile 2013, n. 34016.

<sup>2</sup> Per tutti si ricordano il volume *Stalking e violenza alle donne*, a cura del Forum Associazione Donne Giuriste, edito da Franco Angeli, 2009; C. PUZZO, *Il reati sessuali*, Maggioli Editore 2010; B. SPINELLI, *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Franco Angeli, IV<sup>a</sup> ristampa 2013; della stessa autrice di rilievo il saggio *Il riconoscimento giuridico dei concetti di femmicidio e femminicidio*, pubblicato in AA.VV., *Femicidio: dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere* Regione Emilia Romagna – Assessorato Promozione Politiche Sociali, A cura di C. KARADOLE E A. PRAMSTRAHLER, 2011, pp.125-142.

Una prima osservazione di sistema riguarda proprio il ricorso alla decretazione d'urgenza.

Al riguardo, sebbene siano molte le voci critiche che da tempo si levano sull'impiego del decreto legge come sistematico strumento di governo, additato come una forma di *bypass* della dialettica parlamentare (e di possibile alterazione dell'equilibrio fra i poteri esecutivo e legislativo), è noto che la Consulta – pur avendo ormai “sdoganato” il sindacato sui requisiti di necessità e urgenza dei decreti legge laddove palesemente mancanti<sup>3</sup> – tende comunque ad affermare, di regola, il principio secondo il quale ogni considerazione sulla necessità e urgenza del provvedere appartiene all'ordine dei giudizi politici, che non spettano al giudice delle leggi<sup>4</sup>; questo anche se, in materie come la sicurezza (nei suoi risvolti penalistici e *lato sensu generalpreventivi*), la valutazione circa la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza non si è sottratta ad alcune perplessità, anche in precedenti occasioni, allorquando siano preferibili riforme più organiche, incisive e di ampio respiro rispetto a interventi frammentari e di impatto probabilmente non decisivo.

Leggendo la premessa al decreto, in effetti, ci si rende conto che il requisito della necessità e urgenza riguarda a ben vedere più l'allarme sociale destato dal fenomeno della violenza “di genere” che non la reale necessità e urgenza delle misure prescelte<sup>5</sup>, anche se è vero che queste ultime, siano esse di carattere sanzionatorio o preventivo, vengono poi qualificate ugualmente come “necessarie” e “urgenti”; mentre, non a caso, si afferma espressamente la “straordinaria necessità e urgenza” del provvedimento solo in relazione a contenuti di altra natura presenti nel decreto, come l'esigenza di apportare modifiche e integrazioni alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di protezione civile, o di emanare disposizioni per assicurare legittimazione alle gestioni commissariali delle amministrazioni provinciali interessate dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013: ossia in riferimento a previsioni estranee al tema della violenza di genere (artt. 10 ss. del decreto).

Invero, come meglio si comprenderà nel prosieguo di queste note, l'intervento legislativo in commento contiene, sul fronte penale, alcune disposizioni sostanziali che aggravano o estendono la risposta sanzionatoria (le ipotesi aggravatorie peraltro non sono a effetto speciale e quindi non comportano alcuna conseguenza di tipo processuale ai sensi dell'art. 4 c.p.p., incidendo solo sulla determinazione della pena); e altre di natura processuale che estendono il ricorso a determinati istituti nei casi di flagranza di alcuni reati, peraltro abituali (con ciò che ne consegue in termini di praticabilità delle conseguenze di tipo precautelare), o introducono forme di tutela “conoscitiva” a beneficio della persona offesa, o “ratificano” la giurisprudenza già formatasi circa il ricorso a modalità di audizione protetta, o infine introducono

---

<sup>3</sup> È il caso della fondamentale C. Cost. sent. 23 maggio 2007, n. 171.

<sup>4</sup> Per un recente esempio, v. C. Cost., sent. N. 83 del 10.2.2010.

<sup>5</sup> Si legge nella premessa che “*il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica*”.

previsioni di privilegio per certi reati sul piano della priorità nella formazione dei ruoli d'udienza, che anche in questo caso non fanno che sottolineare e rendere esplicite previsioni sostanzialmente già ricavabili dalla normativa previgente. Sul fronte della prevenzione, cui pure in premessa il decreto annette necessità e urgenza, il punto qualificante è costituito dall'elaborazione di un piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, da affidarsi al Ministro per le Pari opportunità e che "deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020".

Che questo insieme di innovazioni debba salutarsi come un segnale positivo dell'attenzione dedicata dal Governo al fenomeno della violenza di genere è fuori discussione; più opinabile è che esso possa qualificarsi come concretamente caratterizzato da requisiti di necessità e urgenza. Cionondimeno, guardando ai contenuti del decreto, deve ammettersi che molti di essi risultano ispirati – come si vedrà – ai principi recepiti nelle sopra citate fonti normative sovranazionali; questo anche se resta da chiedersi se un più meditato esame delle esigenze poste a base del provvedimento, anche in chiave di adattamento al rinnovato quadro normativo internazionale e comunitario, non potesse condurre a una riforma più organica, mirata ed efficace delle previsioni penali in tema di reati caratterizzati da violenza di genere o da violenza su soggetti deboli.

## 2. Esame delle novità di diritto sostanziale.

Esaminando l'art. 1 del decreto legge, recante "norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori" (nelle quali si esauriscono le modifiche di tipo sostanziale rispetto alla normativa penale previgente), ci si rende conto che l'attenzione viene dedicata, comprensibilmente, a tre categorie di reati caratteristici del contesto nel quale maturano le violenze "di genere": ossia i maltrattamenti (ipotesi di reato che, in molti casi, si verifica nel chiuso delle mura domestiche, e in tali ipotesi è caratterizzata da sopraffazione e vessazione di un soggetto nei confronti di altri legati da vincoli familiari o comunque in regime di convivenza con il soggetto attivo)<sup>6</sup>; la violenza sessuale (che rappresenta, in molti casi, il paradigma e talora lo scopo dell'aggressività maschile in danno di persone di sesso

---

<sup>6</sup> Per una trattazione sistematica antecedente le ultime riforme, vds. fra gli altri G. PAVICH, *Il delitto di maltrattamenti*, Giuffrè 2012; e, sempre in epoca recente, G. BELCASTRO, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Diritto Penale della Famiglia*, a cura di F.G. CATULLO, Cedam 2012, pp. 327 ss.; nell'ambito della dottrina classica si ricordano G.D. PISAPIA, *Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli*, in *NN.D.I.*, X, UTET 1964, p. 72; F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Enc. Dir.*, XXV, Giuffrè 1975, p. 223; nella manualistica recente, vds. G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto Penale – Parte Speciale*, vol. II, Tomo primo, Zanichelli 2011, pp. 377 ss.; per un punto di situazione all'indomani delle modifiche apportate dalla legge 172/2012, A. VALLINI, *Nuove norme a salvaguardia del minore, della sua libertà (integrità) sessuale e del minore nella "famiglia"*, in *Dir. Pen. e Processo*, 2/2013, pp. 151 ss.; G. PAVICH, *Il "nuovo" delitto di maltrattamenti dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote*, in *Rivista Neldiritto*, 4/2013, pp. 657 ss.; id., [Luci e ombre nel "nuovo volto" del delitto di maltrattamenti](#), in *questa Rivista*, 9 novembre 2012.

femminile)<sup>7</sup>; gli atti persecutori (reato che, come si è detto, è di recente conio, e che sempre più si viene delineando come descrittivo di vicende spesso prodromiche a una degenerazione in senso violento dei rapporti fra persone precedentemente legate da un rapporto affettivo, tanto da costituire spesso, secondo molti osservatori, una sorta di fattore prognostico o propedeutico rispetto a episodi omicidiari a carico di donne per mano del loro precedente *partner*)<sup>8</sup>.

Va peraltro premesso che sia il delitto di maltrattamenti che quello di atti persecutori si verificano in una tipologia di situazioni che possono essere assai variegata e non si limitano ai rapporti di tipo sentimentale, ma si possono estendere a tutt'altro tipo di relazioni<sup>9</sup>; perciò deve tenersi conto che, sebbene l'intervento normativo di cui trattasi sia rivolto espressamente al contenimento e alla prevenzione delle violenze di genere, alcune delle previsioni attinenti ai suddetti reati riguarderanno anche altri tipi di rapporti e, in tal senso, potranno incidere anche su soggetti diversi dai naturali destinatari del decreto.

Ciò posto, esaminiamo le novità introdotte dal D.L. 93/13.

Una prima modifica riguarda il delitto di maltrattamenti: un delitto che, come è noto, era stato già significativamente riformato dalla recente legge n. 172/2012, di ratifica della Convenzione di Lanzarote<sup>10</sup>. L'odierna modifica riguarda unicamente l'aggravante comune di cui al comma secondo dell'art. 572 c.p.: essa, in origine prevista per il caso che il fatto sia commesso in danno di persona minore degli anni quattordici, si estende oggi al caso in cui il fatto sia previsto "in presenza di minore degli anni diciotto". L'aggravante in esame echeggia quella prospettata dalla Convenzione di Istanbul laddove (art. 46 lett. D) si esortano gli Stati firmatari a prevedere, come aggravante dei reati "stabiliti conformemente alla presente Convenzione", la commissione del fatto su un bambino o in presenza di un bambino<sup>11</sup>; il legislatore

---

<sup>7</sup> Tra i molti contributi di respiro generale si ricordano, a mero titolo esemplificativo, A. COSTANZO, *I reati contro la libertà sessuale*, WKI, 2008; B. ROMANO, *I delitti contro la sfera sessuale della persona*, Milano 2007; A. CADOPPI (a cura di) *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, UTET 2006; F. COPPI, *I reati sessuali. I reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali*, Giappichelli 2007; pregevoli i recenti studi di C. PARZIALE-D. BARTOLUCCI, *La violenza sessuale*, Giuffrè 2012; M.S. LEMBO-G. CIANCIOLA, *I reati contro donne e minori*, Giuffrè 2012; si ricordano poi, sempre in epoca recente, A. SPENA, *I reati contro la famiglia*, in *Trattato di diritto penale* a cura di C.F. GROSSO-T. PADOVANI-A. PAGLIARO, vol. XIII, Giuffrè 2012; nonché B. ROMANO, *Artt. 609 bis-609 decies*, in *Codice Penale commentato*, a cura di M. RONCO-B. ROMANO, UTET 2012, pp. 2898 ss.

<sup>8</sup> In tema di atti persecutori si vedano, fra gli altri, le monografie di F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)*, Giuffrè 2010; F. BARTOLINI, *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile*, La Tribuna 2009; A.M. MAUGERI, *La stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Giappichelli, 2010.

<sup>9</sup> Per alcune descrizioni casistiche riguardanti i maltrattamenti si rinvia G. PAVICH, *Il delitto di maltrattamenti*, cit., *passim*; per quanto riguarda il delitto di atti persecutori, si rinvia a S. TOVANI-A. TRINCI (a cura di), *Lo stalking*, Dike, 2009, p. 10; a proposito della particolare ipotesi dello *stalking* condominiale, si veda da ultimo C. MINNELLA, *Stalking condominiale: riconoscimento giuridico e tutela cautelare in ambito amministrativo e penale*, in *Riv. Pen.*, 7-8/2013, p. 749.

<sup>10</sup> Sul punto, in chiave critica, si rimanda a G. PAVICH, [Luci e ombre nel "nuovo volto" del delitto di maltrattamenti](#), cit.

<sup>11</sup> È il fenomeno della c.d. *violenza assistita*, che la Suprema Corte ha già recepito e qualificato come rilevante anche ai fini della configurabilità della condotta tipica del delitto in esame, affermando che ai fini

nazionale ha inteso estendere la nozione al minore infradiciottenne, ma – e non può non rilevarsi tale dato in senso critico – ha rapportato l’aggravante in esame al solo delitto di maltrattamenti; non è mancata, già in fase di primo commento al testo legislativo qualche perplessità in ordine alla mancata estensione dell’aggravante anche al delitto di atti persecutori<sup>12</sup>, anche se è vero che l’esigenza di una simile circostanza appare particolarmente pressante in riferimento al delitto p. e p. dall’art. 572 c.p., mentre più difficilmente essa sembra ipotizzabile, nella prassi, in riferimento al reato di cui all’art. 612 *bis* (che solitamente si verifica fra persone non conviventi, e in riferimento al quale l’eventuale presenza di minori agli atti persecutori è in genere più episodica o indiretta, e ciò probabilmente comporterebbe maggiori difficoltà per la configurabilità di una simile aggravante, se riferita non già all’abitudine del reato, ma a singoli episodi); quanto ai reati di violenza sessuale, invece, la circostanza della presenza di minori è in parte assorbita nell’autonoma ipotesi di reato di cui all’art. 609 *quinquies* c.p. (sebbene riferita, da un lato, al generico compimento di atti sessuali<sup>13</sup> e, dall’altro, limitata all’ipotesi in cui vi assista persona minore degli anni quattordici, e sussista nell’agente il dolo specifico del proposito di far assistere il minore agli atti sessuali)<sup>14</sup>.

Circa il delitto di violenza sessuale, vengono poi introdotte due ulteriori aggravanti in aggiunta a quelle di cui all’art. 609 *ter* comma 1 c.p.: la prima riguarda l’ipotesi in cui il reato sia commesso nei confronti di donna in stato di gravidanza<sup>15</sup>; la seconda riguarda il caso in cui la violenza sessuale sia commessa nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.

della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, di cui all’art. 572 c.p., lo stato di umiliazione e di sofferenza delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere da un determinato soggetto passivo, “*ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all’interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi e a prescindere dall’entità numerica degli episodi vessatori*” (così Cass. V<sup>^</sup>, sent. N. 2318/2010).

<sup>12</sup> Ci si riferisce alla Relazione n. III/01/2013 del 22 agosto 2013 dell’Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione, diramata dalla Procura Generale della Corte di Cassazione – Ufficio per la Documentazione e Biblioteca – che così si esprime: “(…) *Qualche perplessità invece potrebbe suscitare la mancata previsione di analoga aggravante con riguardo al reato di atti persecutori, che presenta ugualmente natura abituale e la cui consumazione può dunque obbligare (e l’esperienza insegna che di fatto spesso obbliga) minori ad assistere a comportamenti parimenti pericolosi per il loro corretto sviluppo psicologico*”. La relazione è richiamata da L. PISTORELLI, [Prima lettura del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 \(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province\)](#), in *questa Rivista*, 28 agosto 2013.

<sup>13</sup> Si ricorda che, a proposito della nozione di “atti sessuali”, dubbi di costituzionalità sul piano del rispetto del principio di determinatezza erano stati espressi in dottrina e in giurisprudenza (fra l’altro il Tribunale di Crema – ord. 21.10.1998 – aveva sollevato la q.l.c., dichiarata però manifestamente inammissibile dalla Consulta (C. Cost., ord. 17.7.2000, n. 295).

<sup>14</sup> Circa il dolo specifico nel delitto p. e p. dall’art. 609 *quinquies* c.p., vds. Cass. Sez. III, 12.3.2008, n. 15633.

<sup>15</sup> Aggravante che richiama quella ad effetto speciale inserita al terzo comma dell’art. 612 *bis* c.p., in relazione al reato di atti persecutori.

Il legislatore nazionale ha, quindi, inteso in primo luogo specificare un'ipotesi particolare di vittima che si trovi "in circostanze di particolare vulnerabilità" (art. 46 lett. C della Convenzione di Istanbul), riferendola alla donna in stato di gravidanza; e, del resto, se si scorrono le altre ipotesi aggravate di cui all'art. 609 *ter*, vi si rinvencono altri casi di posizione di particolare vulnerabilità della vittima; per non dire dell'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 5 c.p., che dovrebbe coprire a fattor comune tutte le ipotesi di reato in cui la vittima versi in condizioni di minorata difesa.

Sebbene possano in astratto esprimersi perplessità circa il riferimento alla vittima in stato di gravidanza nei soli reati di violenza sessuale, deve ritenersi che, al di fuori di essi, possano comunque trovare applicazione altre circostanze aggravanti, e in primo luogo quella – già citata – di cui all'art. 61 n. 5 c.p., laddove se ne ravvisino i presupposti in riferimento alla gravidanza della vittima<sup>16</sup>. Va comunque tenuto presente che qualche problema si porrà nei casi in cui lo stato di gravidanza non sia facilmente conoscibile dal soggetto attivo (ad esempio perché la gestazione è cominciata da poche settimane o mesi), con ciò che ne conseguirà in termini di configurabilità dell'elemento soggettivo relativo alla circostanza, avuto riguardo al disposto dell'art. 59 c. 2 c.p.<sup>17</sup>. Al riguardo, si potrebbe valutare l'opportunità di estendere la sfera di applicazione dell'art. 609 *sexies* c.p. stabilendo l'inescusabilità dell'ignoranza dello stato di gravidanza della persona offesa, al pari di quanto già avviene per la minore età della vittima<sup>18</sup>.

In secondo luogo l'aggravante riguarda il caso in cui l'autore della violenza sia o sia stato in rapporto di coniugio o di tipo affettivo<sup>19</sup> (anche senza convivenza) con la vittima. E', questo, un primo e più deciso indirizzo mirato verso un accresciuto disvalore delle ipotesi di violenza di genere, che come detto si collocano in buona parte all'interno di un rapporto affettivo ancora esistente o esaurito; l'estensione della

---

<sup>16</sup> Per un'ipotesi del genere, si veda Cass. Sez. V, n. 14995 del 23/02/2005 – dep. 21/04/2005, P.G. in proc. Bordogna, Rv. 231359.

<sup>17</sup> Sul punto, v. Relazione n. III/01/2013, cit.

<sup>18</sup> Anche in tal caso si porrebbe comunque il non facile problema di distinguere fra circostanza aggravante ignorata in modo incolpevole (come tale sottratta *ex art.* 59 c. 2 c.p. alle conseguenze aggravatorie) e ignoranza inevitabile (nozione, quest'ultima, derivante dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 364/1988): problema che tuttavia non ha impedito al nostro legislatore di enunciare espressamente casi di inescusabilità dell'ignoranza di una determinata condizione aggravatrice, come appunto nel caso dell'art. 609 *sexies* c.p. citato nel testo (si rinvia, in proposito, alle articolate e pregevoli considerazioni di L. DELLI PRISCOLI-F. FIORENTIN, *L'ignoranza dell'età del minore nei reati sessuali e le «nuove» sentenze interpretative*, in *Giur. cost.* 2008, 1, p. 472). Va ricordato a tal proposito che molto si è discusso circa la compatibilità costituzionale della previsione di cui all'art. 609 *sexies* con il principio di colpevolezza: sul punto si ricorda che la Corte Costituzionale ne ha affermato la tenuta rispetto a tale principio precisando che un contrasto con esso si porrebbe unicamente nella parte in cui la stessa neghi rilievo all'ignoranza o all'errore inevitabile sull'età (C. Cost. ord. 24 luglio 2007, n. 322; principi cui si è uniformata la Corte di Cassazione – sez. III, sent. 7 agosto 2007, n. 32235, in *C.E.D. Cass.*, n. 237654). Analogo problema si pone oggi per l'art. 602 *quater* come introdotto con la legge 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote, in tema di prostituzione minorile: anche per esso il limite deve considerarsi quello dell'ignoranza inevitabile. In tal senso v. A. MARI, *Le principali novità introdotte dalla legge attuativa della convenzione di Lanzarote*, in *Cass. Pen.* 12/2012, p. 3956.

<sup>19</sup> Critiche alla mancata definizione di "relazione affettiva" sono mosse nella citata Relazione n. III/01/2013.

disposizione è, comunque, condivisibilmente estesa a tutti i legami, anche non implicanti (o non più implicanti) convivenza; e tra l'altro la formulazione della norma, che a ben vedere non opera distinzioni di genere, consente di ritenere l'aggravante applicabile ad esempio anche ai rapporti di tipo omosessuale<sup>20</sup>. Viene poi ribadito, e sottolineato dalla previsione aggravatoria, il principio già ampiamente delineato dalla giurisprudenza circa la ormai acquisita configurabilità del reato di violenza sessuale all'interno del rapporto matrimoniale<sup>21</sup>.

Ulteriori modifiche apportate dall'art. 1 del decreto riguardano il delitto di atti persecutori (c.d. *stalking*): ossia il reato che, probabilmente più di ogni altro, costituisce la cornice dell'allarmante fenomeno del c.d. *femminicidio*. Per tale reato, si ricorda, è stata quasi contemporaneamente aumentata la pena edittale massima dell'ipotesi base, che è stata portata da 4 a 5 anni di reclusione (d.l. n. 78/2013, convertito con modifiche con legge 9 agosto 2013, n. 94).

Le ipotesi aggravate di cui al comma 2 dell'art. 612 *bis* c.p. vengono ampliate, dal decreto legge in commento, in due direzioni.

Sul piano dei rapporti intercorrenti fra autore del reato e vittima, la novella estende l'aggravante rispetto al testo previgente, in quanto la sostituzione della locuzione "commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato" con le parole "commesso dal coniuge *anche* separato o divorziato" sta a significare che l'aggravante sarà d'ora in poi configurabile anche tra persone ancora legate da rapporto matrimoniale, o ad esempio separate soltanto di fatto, andando così a coprire quella delicata prima fase della separazione che prelude alla celebrazione dell'udienza presidenziale di cui all'art. 708 c.p.c. e all'emanazione dei provvedimenti conseguenti<sup>22</sup>.

Sotto altro profilo, l'aggravante si estende al fatto commesso attraverso strumenti informatici o telematici, e dunque anche alla casistica che va sotto il nome di *cyberstalking*: il pensiero corre ai casi di molestie reiterate non solo attraverso gli ordinari strumenti di comunicazione a distanza, ma anche attraverso l'uso dei *computer*, come nel caso dei c.d. *social network* (Facebook, Twitter ecc.). Deve ritenersi, ad avviso di chi scrive, che per strumenti informatici o telematici il legislatore intenda anche quelli più tradizionali, come nel caso delle molestie o delle minacce a mezzo

---

<sup>20</sup> L'orientamento, riguardante le relazioni affettive teatro di delitti come quelli che formano oggetto del decreto in commento, era già stato ritenuto comprensivo di quelle di tipo omosessuale a proposito del riformato art. 572 c.p. "dopo Lanzarote", sia pure in riferimento ai soli rapporti di convivenza, da S. TIGANO, *Atti persecutori e maltrattamenti nei confronti degli ex: dall'introduzione del delitto di stalking alla recente legge n. 172 del 2012*, in *Dir. famiglia* 2013, 01, p. 350.

<sup>21</sup> Per tutte v. Cass. Sez. III, n. 36962 del 12/07/2007 – dep. 08/10/2007, Ponti e altro, Rv. 237313; e anche le più risalenti Cass. Sez. III, 4.2.2004, Riggio, in *Riv. pen.*, 2005, 508; Cass. Sez. III, 24.2.1994, Ascari, in *Foro it.*, 1994, II, 485 ed in *Cass. Pen.*, 1995, 302; Cass. Sez. III, 11.6.1993, Napoleoni, in *Cass. Pen.*, 1994, 617. Si ricorda che il tema è affrontato anche dalla dottrina meno recente: si vedano E. CONTIERI, *La congiunzione carnale violenta*, 3ª ed., Giuffrè, Milano, 1974, 64; G. MARINI, *Violenza carnale (diritto penale)*, in *NN.D.I.*, vol. XX, Utet, Torino, 1975, 957. Più di recente si segnala B. ROMANO, *L'abuso sessuale intrafamiliare*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2010, 03, 1099.

<sup>22</sup> Si osserva che la modifica inserita nel decreto recepisce testualmente le osservazioni (e le proposte finali) di S. RESTA, *Stalking in famiglia? Sovrapposizioni e differenze tra atti persecutori e maltrattamenti in famiglia*, in *Giur. merito* 2012, 9, 1920.

sms, o con l'uso della posta elettronica: la giurisprudenza tende del resto ad ammettere il reato, indifferentemente, nel caso del reiterato invio alla persona offesa sia di "sms" che di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti "social network" (ad esempio Facebook)<sup>23</sup>. In tutti questi casi, alquanto multiformi, il legislatore ha ritenuto che le modalità della condotta persecutoria siano da considerarsi particolarmente invasive, non solo in quanto atte a determinare alcuno degli eventi del reato in esame (grave stato di ansia o di paura, fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da vincoli affettivi, costrizione della vittima ad alterare le proprie abitudini di vita), ma anche perché tali da poter condizionare e turbare in modo particolare la vita relazionale e la stessa libertà morale della persona offesa e, in tal modo, caratterizzate da un disvalore aggiuntivo idoneo a giustificare una risposta sanzionatoria più grave. Le critiche di prima lettura sul punto<sup>24</sup>, benché non prive di giustificazione, riguardano una scelta legislativa difficilmente sindacabile al di fuori del mero profilo dell'opportunità<sup>25</sup>.

Tuttavia, la modifica legislativa più incisiva (e probabilmente destinata a essere più discussa) sul piano sostanziale è costituita dalla previsione dell'irretrattabilità della querela in caso di *stalking*. Ciò in analogia a quanto già previsto per i reati di violenza sessuale (art. 609 *septies* c. 3 c.p.) e nell'evidente intento di prevenire e vanificare eventuali tentativi di pressione del soggetto attivo sulla vittima, affinché rimetta la querela<sup>26</sup>.

Sicuramente l'intenzione espressa nel decreto ha il merito di mirare a impedire coartazioni strumentali in danno della persona offesa – tipiche peraltro dell'esposizione della persona querelante a situazioni di *vittimizzazione secondaria* – secondo criteri sostanzialmente conformi ai principi della Convenzione di Istanbul, nella quale essa impegna gli Stati firmatari ad adottare "le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione" (art. 48 c. 1 Conv.); questo anche se ci si può chiedere se sia opportuna l'estensione di tale previsione ai casi in cui il contenuto degli atti persecutori non sia realizzato in modo francamente minaccioso, atteso che, come

---

<sup>23</sup> Cass. Sez. VI, n. 32404 del 16/07/2010 – dep. 30/08/2010, Distefano, Rv. 248285; a commento vds. C. MINNELLA, *Restano incerti i confini della punibilità del delitto di atti persecutori*, in *Cass. Pen.* 2011, 3, p. 968.

<sup>24</sup> Sempre nella Relazione n. III/01/2013, cit.

<sup>25</sup> Peraltro, con precipuo riferimento al fenomeno del *Cyberstalking*, non manca in dottrina chi ne afferma il peculiare disvalore. Ad esempio C. MINNELLA, in *Atti persecutori dopo la separazione coniugale: inquadramento giuridico e tutela cautelare*, in *Dir. Famiglia*, 2012, 4, 1589 (nota a Cassazione penale, 27/04/2012, n. 23626, sez. V), così si esprime (nota n. 43): "Il cyberstalking può essere maggiormente invasivo dello stalking tradizionale perché l'interazione persecutore-vittima si sposta dal piano privato a quello pubblico, creando effetti di maggiore lesività nel soggetto perseguitato in ragione della più ampia e incontrollata diffusione dei contenuti tramite meccanismi informatici. Inoltre, è lo stesso web 2.0 ad agevolare il controllo del perseguitato: basti pensare al tracciamento dei movimenti tramite applicazioni di geolocalizzazione quali Foursquare, FacebookPlaces, ovvero alla costante quantità di informazioni reperibili in rete (e messe a disposizione da social network, blog, newsgroup, mailing list, ecc.)".

<sup>26</sup> In proposito vds. M. VIRGILIO, *Art. 609 septies c.p. (Querela di parte)*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, a cura di A. CADOPPI, Cedam 2006, p. 736.

noto, nel paradigma di cui all'art. 612 *bis* c.p., essi possono essere compiuti anche mediante molestie, e considerato che invece il riferimento agli atti persecutori contenuto nella Convenzione (art. 34) riguarda unicamente quei comportamenti intenzionalmente e ripetutamente minacciosi nei confronti di un'altra persona, che siano tali da portarla a temere per la propria incolumità. Pare, insomma, che l'irretrattabilità della querela si appalesi necessaria essenzialmente in questi ultimi casi, mentre forse, per le altre ipotesi estranee al paradigma dell'art. 34 della Convenzione (benché rientranti nella previsione di cui all'art. 612 *bis* c.p.), potrebbe considerarsi l'opportunità di consentire che la querela possa essere rimessa dalla persona offesa<sup>27</sup>.

Un breve cenno merita la modifica all'art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito con legge n. 38/2009: in base a tale modifica, il questore, nell'emettere l'ammonimento orale prodromico alla querela *ex art.* 612 *bis* c.p., adotta senz'altro (e non ha più la sola facoltà di adottare) i provvedimenti in materia di armi e munizioni.

### 3. Esame delle novità in campo processuale.

Di maggiore impatto è invece l'art. 2 del decreto, contenente alcune importanti novità processuali.

È stata introdotta l'estensione dell'applicabilità della misura dell'allontanamento dalla casa familiare, anche in deroga ai limiti di pena previsti dall'art. 280 c.p.p., anche ai delitti di lesioni personali volontarie e di minaccia grave ovvero aggravata.

La *ratio* sembra connessa alla natura di tali delitti come possibili reati-spia di una condizione di disagio familiare indotta da comportamenti prevaricatori legati a più gravi e invasive ipotesi criminose; ma, a proposito del delitto di lesioni volontarie, parrebbe opportuno chiarire che si tratta delle ipotesi perseguibili d'ufficio, anche se ciò dovrebbe desumersi *a contrario*, in via interpretativa, dall'art. 2 lett. c. del d.lgs. 274/2000, che esclude l'applicazione delle norme in tema di misure cautelari personali dalla disciplina dei reati di competenza del giudice di pace, come quello di cui all'art. 582 c. 2 c.p., perseguibile a querela.

Più interessante, invece, la previsione – integrativa dell'art. 299 c.p.p. – di specifici doveri di avviso in caso di richiesta di revoca o di sostituzione delle misure di cui agli artt. 282 *bis* e *ter* c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare e divieto di

---

<sup>27</sup> Si noti che la casistica riferita ad ipotesi in cui la persona offesa dal delitto di atti persecutori potrebbe essere indotta alla querela senza escludere la possibilità di una successiva remissione della stessa, al di fuori di qualsiasi ipotesi di coartazione, ha formato oggetto delle acute osservazioni di A. PULVIRENTI, *Note problematiche su alcuni profili procedurali del delitto di "atti persecutori" (Stalking)*, in *Dir. famiglia* 2011, 02, 939; vi si afferma fra l'altro che "la vittima di stalking che, da un lato, vuole assumere un'iniziativa legale contro il suo stalker, ma che, dall'altro lato, non vuole rinunciare alla possibilità di pervenire ad una soluzione 'bonaria' della vicenda, eviterà di richiedere l'ammonimento e presenterà da subito querela, sapendo che, in questo modo, potrà sempre fare venire meno la condizione di procedibilità (tecnicamente: rimettere la querela) e non dovrà mai cedere le 'redini del gioco'".

avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), nonché in caso di adozione dei provvedimenti di revoca o sostituzione di dette misure.

La richiesta di revoca o sostituzione di cui al novellato art. 299 c.p.p. – sia che essa provenga dal pubblico ministero, sia che essa provenga dall'imputato (o indagato) o dal suo difensore – deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità. Invece la revoca o sostituzione delle anzidette misure, disposta ai sensi dell'art. 299 commi 1 e 2, c.p.p. dev'essere immediatamente comunicata al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

Ora, è trasparente – e risponde a quanto previsto dall'art. 56 della Convenzione di Istanbul – l'intento di porre la persona offesa nelle condizioni di approntare le necessarie tutele in dipendenza della possibilità o dell'attualità che i vincoli imposti all'imputato o indagato vengano meno; e ciò in relazione a possibili rischi che la ritrovata libertà di movimento consenta all'accusato di avvicinarsi alla vittima ed eventualmente di persistere nella sua condotta.

Al riguardo, si potrebbe osservare che, in seguito al provvedimento di revoca o sostituzione della misura per il venir meno delle condizioni di applicabilità *ex art.* 299 c. 1 c.p.p., la previsione delle comunicazioni di cui sopra sembrerebbe teoricamente in contraddizione con il fatto che le esigenze cautelari sottese alla stessa siano venute meno o affievolite, il che – almeno in astratto – deporrebbe per l'insussistenza o diminuita sussistenza delle esigenze di protezione della parte lesa. Tuttavia va anche detto che la persona offesa ben può essere a conoscenza di situazioni o fatti ignoti agli inquirenti, ma tali da rendere comunque tangibile il rischio di una ripresa delle condotte che giustificavano la misura; e allora sarebbe anzi opportuno che fosse data alla vittima non solo la comunicazione della revoca o sostituzione della misura stessa, ma anche la facoltà di avere accesso agli atti e di interagire con le autorità preposte all'indagine per portarle a conoscenza di fatti comunque incidenti sulla posizione cautelare dell'indagato.

Peraltro, ci si deve chiedere per quale ragione analoghe previsioni non riguardino la revoca o la sostituzione di altre misure cautelari, anche più gravi di quelle di cui agli artt. 282 *bis* e *ter* c.p.p.; così come vien fatto di chiedersi se non sia opportuno estendere le previsioni in esame nel caso di declaratoria di estinzione della misura cautelare nelle ipotesi di cui all'art. 300 commi 3 e 4 c.p.p., ma soprattutto in seguito a scadenza dei termini *ex art.* 306 c.p.p.

Sotto altro profilo si evidenzia in senso critico che, nel caso della richiesta di revoca o sostituzione delle misure di cui agli artt. 282 *bis* e *ter* c.p.p., il decreto pone a carico del richiedente (specie con riguardo all'imputato o indagato) un rilevante e probabilmente eccessivo onere di diligenza, per di più sanzionato con l'inammissibilità dell'istanza; onere che diventa pressoché insostenibile qualora l'istanza stessa sia presentata direttamente dall'indagato che, ad esempio, non abbia ancora nominato un difensore di fiducia.

Una delle più rilevanti (e delle più discutibili) novità contenute nel decreto riguarda invece la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato (art. 380 c.p.p.) sia per il delitto di maltrattamenti, sia per quello di atti persecutori.

Sebbene, anche in questo caso, l'intento sia quello di apprestare una difesa più incisiva delle vittime di questi reati, intervenendo in via precautelare con maggiore estensione e senza alcuna discrezionalità valutativa ex art. 381 c.p.p. circa la gravità del fatto e la personalità del soggetto, non può non osservarsi che si tratta, in ambedue i casi, di reati necessariamente abituali; ed è noto, per aver costituito tema ampiamente dibattuto tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che la condizione di flagranza (o anche di quasi flagranza) nei reati abituali è di accertamento assai problematico e tecnicamente di difficile configurabilità<sup>28</sup>. Più in generale, comunque, la ragionevole prospettiva di un più esteso uso degli arresti in relazione ai reati in esame, in dipendenza dell'obbligatorietà degli stessi, non deve far perdere di vista la necessità di un rigoroso controllo circa la sussistenza o meno del requisito della flagranza di reato; senza contare che, nella generalità dei casi, il delitto di atti persecutori è punito a querela della persona offesa e ciò implica ulteriori problemi per l'arresto obbligatorio in flagranza, che potrà essere eseguito solo alle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 380 c.p.p.<sup>29</sup>.

Altra novità di un certo impatto è quella che introduce il nuovo art. 384 bis c.p.p., in base al quale la polizia giudiziaria (ufficiali o agenti) può disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla casa familiare – con in più il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa – nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282 bis, comma 6 (e, quindi, dei reati di cui agli articoli 570, 571, 582, 600 bis, 600 ter, 600 quater,

---

<sup>28</sup> Sul punto, in riferimento al delitto p. e p. dall'art. 572 c.p., si rimanda a G. PAVICH, *Il delitto di maltrattamenti*, cit., pp. 87 ss. Si ricorda che, in base al prevalente indirizzo seguito dalla giurisprudenza di legittimità, viene considerato illegittimo l'arresto in flagranza quando manchi in chi vi procede l'immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento con l'indagato (così detta quasi-flagranza), ovvero quando l'individuazione del soggetto attivo del reato si fondi, non sulla diretta percezione dei fatti da parte di chi opera l'arresto, ma sulle indicazioni di terze persone, pur presenti ai fatti, o su dichiarazioni confessorie dello stesso accusato: e ciò in quanto, in questi casi, si richiede un apprezzamento di elementi probatori estranei alla "ratio" dell'istituto dell'arresto: in tal senso Cass. V, n. 3032/1999; analogamente, ex plurimis, Cass. IV, n. 17619/2004 esclude che possa ravvisarsi la flagranza quando l'azione che porta all'arresto trova il suo momento iniziale in una denuncia della persona offesa. A proposito del delitto di atti persecutori, si veda TOVANI-TRINCI (a cura di), *Lo stalking* cit., p. 60. Un caso interessante (GIP Trib. Catania, 24 luglio 2010) è menzionato da C. MINNELLA, *Atti persecutori dopo la separazione coniugale* cit., e riguarda un'ipotesi di atti di molestia, reiterati, concretatisi (non solo in telefonate, s.m.s., scritti sui muri vicino ai luoghi di lavoro, ma) anche nel creare su Facebook un account a nome della persona offesa in cui si manifestava la disponibilità della medesima ad incontri sessuali con l'indicazione dei suoi numeri di telefono. In questo caso, l'indagato veniva arrestato in flagranza di reato all'interno di un internet point mentre, navigando su Facebook, era connesso a siffatto account, e gli veniva successivamente applicata la misura degli arresti domiciliari.

<sup>29</sup> È noto del resto che, anche nel caso di arresto facoltativo, si pone un problema di illegittimità per i reati perseguibili a querela dell'offeso, qualora quest'ultima non sia stata proposta dalla persona offesa all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, come richiesto dall'art. 381, comma terzo, cod. proc. pen. (Cass. Sez. III, n. 16385 del 28/03/2012 – dep. 03/05/2012, Preziosi, Rv. 252381).

609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 secondo comma del codice penale), ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa.

L'istituto precautelare in esame (soggetto a procedimento di convalida, come si ricava dal rinvio agli artt. 385 e ss. c.p.p.) è teso a dare attuazione ad un'altra previsione della Convenzione di Istanbul, quella di cui all'art. 52; e ciò è sottolineato dal fatto che l'allontanamento dev'essere condizionato alla possibilità che le condotte corrispondenti ai reati-spia siano reiterate, e alla sussistenza di un grave ed attuale pericolo per la vita o l'integrità fisica della persona offesa (l'art. 52 Conv. fa riferimento a "situazioni di pericolo immediato" e alla necessità di "dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo").

Tuttavia qualche perplessità può sorgere per il fatto che viene conferito alla polizia giudiziaria, sia pure previa autorizzazione del pubblico ministero (le cui modalità di esternazione dovrebbero, presumibilmente, essere immediate e verbali, in rapporto all'urgenza delineata dalla norma), il potere di allontanare la persona sospettata di comportamenti vessatori sulla base di alcuni reati-spia, che devono, però, accompagnarsi ad altre condizioni (i fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa), la cui mancanza dovrebbe ritenersi, ad avviso di chi scrive, ostativa alla convalida della misura precautelare in esame. Si pone, in definitiva, in capo alle autorità di pubblica sicurezza, un dovere di attenta e puntuale verifica delle condizioni legittimanti l'allontanamento, verifica che potrebbe risultare di non facile attuazione, rischiando di incidere su situazioni qualificabili come "zone grigie" e, spesso, di difficile apprezzamento immediato. E' auspicabile un impiego sagace di questo strumento, pur potenzialmente utile e in alcuni casi risolutivo, in modo da corrispondere puntualmente ai requisiti previsti dalla norma.

Sotto altro profilo, viene colmata una lacuna già più volte segnalata nell'art. 398 c. 5 bis c.p.p., nel senso che viene finalmente estesa in modo espresso al delitto di maltrattamenti la previsione dell'audizione protetta del minore (o del maggiorenne infermo di mente) in sede di incidente probatorio, secondo le peculiari modalità specificate dalla norma in esame.

Ora, è ben vero che a seguito della ben nota "vicenda Pupino", e della conseguente pronuncia della Corte di Lussemburgo – Grande Sezione del 16 giugno 2005 conseguente a rinvio pregiudiziale del GIP di Firenze<sup>30</sup>, un orientamento accolto da una parte dei giudici di merito tende a estendere in via ermeneutica il precedente catalogo di reati di cui all'art. 398 c. 5 bis ad alcuni delitti in danno di vittime vulnerabili che non vi erano compresi (in forza del meccanismo dell'interpretazione conforme, oggi rafforzato indirettamente dalla sostituzione della decisione quadro n.

---

<sup>30</sup> Sulla vicenda v. G. UBERTIS, *La prova dichiarativa debole: problemi e prospettive in materia di assunzione della testimonianza della vittima vulnerabile alla luce della giustizia sovranazionale*, in *Cass. Pen.* 2009, 10, 4058; L. LUPARIA, *Una recente decisione della Corte di Giustizia sull'allargamento delle ipotesi di audizione del minore in incidente probatorio*, in *Cass. Pen.* 2005, p. 3545.

2001/220 GAI con la Direttiva n. 2012/29)<sup>31</sup>. Tuttavia, l'inserimento del delitto di cui all'art. 572 c.p. fra quelli per cui è espressamente prevista l'audizione protetta va ugualmente salutato con favore, e se ne auspica anzi l'estensione ad ulteriori figure di reato<sup>32</sup>.

Anche per quanto riguarda la possibilità di prorogare una sola volta per giusta causa il termine stabilito per le indagini preliminari (previsione finora limitata dall'art. 406 c. 2 *ter* c.p.p. alle sole ipotesi di omicidio colposo di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma c.p.) la novella legislativa ne ha previsto l'estensione al delitto di maltrattamenti.

Invece, con un'ulteriore applicazione del principio secondo il quale la persona offesa dev'essere avvisata di determinati provvedimenti favorevoli all'accusato (principio, lo si è visto, desumibile dall'art. 56 della Convenzione di Istanbul), è stato modificato l'art. 408 c.p.p. (a chiusura del quale è stato inserito il comma 3 *bis*), prevedendo che, per il delitto di maltrattamenti, l'avviso della richiesta di archiviazione sia notificato alla persona offesa in ogni caso (e dunque anche senza che essa abbia formulato espressa richiesta di ricevere detto avviso *ex art.* 408 comma 2 c.p.p.) e che, in tale ipotesi, il termine di dieci giorni per presentare opposizione alla richiesta di archiviazione (termine stabilito in via ordinaria dal comma 3 della disposizione novellata) venga elevato a venti giorni.

Anche in questo caso va annotato che l'esclusività dell'attenzione dedicata al delitto p. e p. dall'art. 572 c.p. è, pur nella sua commendevolezza, forse ingiustificata, nel senso che non è dato comprendere per quale ragione analoga previsione non sia stata introdotta per altri reati, a cominciare da quello di atti persecutori. D'altro canto, anche in questo caso l'automaticità dell'avviso della richiesta di archiviazione all'offeso che non ne abbia fatto istanza potrebbe apparire in contraddizione logica con l'istituto cui è legata, basato sulla ritenuta infondatezza dell'ipotesi di reato; ma a ben vedere la previsione non fa che estendere una sequenza endoprocessuale già esistente, al solo fine di consentire alla parte offesa di argomentare meglio, in sede di opposizione, il fondamento delle accuse, disponendo di un congruo *spatium deliberandi*.

Specularmente alla previsione dell'art. 408 novellato, l'art. 415 *bis* nel testo conseguente al decreto prevede che anche l'avviso di conclusione delle indagini preliminari riferite a delitto di maltrattamenti dev'essere notificato anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa; la previsione, che non conferisce all'offeso specifiche facoltà processuali (fatto salvo il vantaggio pratico di poter più agevolmente preparare la costituzione di parte civile), sembra aderire ai principi generali di informazione della vittima di reati su fasce deboli in merito allo stato del procedimento a carico dell'accusato (principio che evoca quelli contenuti nell'art. 56 della Convenzione di Istanbul); anch'essa peraltro non si sottrae a dubbi per essere riferita al solo delitto di maltrattamenti.

---

<sup>31</sup> Sulla questione si rinvia a S. RECCHIONE, *L'ascolto del minore nel processo penale*, in *Riv. it. medicina legale* 2011, 06, 1609.

<sup>32</sup> Per un breve resoconto della vicenda Pupino in relazione all'audizione protetta di cui all'art. 398 c. 5 *bis* c.p.p. si rinvia a G. PAVICH, [Luci e ombre](#) cit.

Il mancato coordinamento con la sanzione processuale della nullità della richiesta di rinvio a giudizio di cui all'art. 416 c. 1 c.p.p., riferito al caso del mancato avviso di conclusione delle indagini, pare invece agevolmente superabile in via interpretativa, e dunque privo di riflessi, sul rilievo che la *ratio* di detta sanzione va riferita al solo imputato, per il caso che l'omesso avviso *ex art. 415 bis* c.p.p. riguardi l'imputato medesimo, mentre non si vede quale ragione vi sarebbe (alla luce delle regole generali in tema di nullità di cui agli artt. 178 ss. c.p.p.) di ritenere nulla la richiesta di rinvio a giudizio se l'omissione riguardasse la persona offesa, la quale, in caso di richiesta di rinvio a giudizio, non subisce alcuna conseguenza negativa e conserva le facoltà conseguenti all'esercizio dell'azione penale. Può tuttavia risultare utile dirimere ogni incertezza al riguardo, escludendo che la ridetta sanzione processuale si applichi nel caso di omesso avviso alla persona offesa.

Alcune novità riguardano poi l'esame dibattimentale.

Il catalogo dei reati per i quali l'esame del minore ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico<sup>33</sup>, viene esteso anche al delitto di maltrattamenti; in questo caso la specifica previsione riguardante il delitto p. e p. dall'art. 572 c.p. sembra giustificata dalla natura e dalla tipologia del reato, nonché della condizione della persona offesa dallo stesso, e colma una lacuna rispetto all'elenco di reati precedentemente previsto dall'art. 498 comma 4 *ter* c.p.p.

Viene poi inserito nell'art. 498 un nuovo comma (il 4 *quater*), in base al quale, quando si procede per i reati previsti dal comma 4 *ter*, se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalità protette. L'intuibile finalità protettiva della norma di nuovo conio è riferita all'ampliamento della nozione di *vittima vulnerabile*<sup>34</sup> ed estende all'esame della persona offesa maggiorenne – all'unica condizione della richiesta della stessa o del suo difensore – la possibilità di procedervi secondo modalità protette; si ricorda che il comma 4 *bis* già consente al presidente (anche d'ufficio) di procedere all'esame in base alle modalità protette previste dall'art. 398 c. 5 *bis* c.p.p. in riferimento al minorenni o al maggiorenne infermo di mente.

Un ulteriore segnale dell'attenzione del decreto ai reati in danno di vittime vulnerabili è dato dalla modifica dell'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p., il quale, nel testo novellato, annovera ora (alla lett. a. *bis*), fra i reati per i quali è prevista priorità assoluta

---

<sup>33</sup> In merito all'audizione protetta in dibattimento, *ex plurimis* vds. D. CERTOSINO, *art. 498 c.p.p.* in *Codice di Procedura Penale commentato*, a cura di A. GAITO, UTET 2012, pp. 3191 ss.; nella manualistica vds. P. TONINI, *Manuale di Procedura Penale*, Giuffrè 2011, pp. 649-650; A. GAITO (a cura di), *Procedura Penale*, WKI 2013, pp. 871-872. Si veda inoltre G. PUSSINI, *Giudice e domande suggestive: un nodo irrisolto*, in *Cass. Pen.*, 2012, 2, 589; A. FAMIGLIETTI, *Minori, infermi di mente e modalità di audizione protetta: equiparazione di soggetti deboli nel processo penale*, in *Cass. Pen.*, 2006, 2, 446.

<sup>34</sup> Si vedano in particolare i "considerando" n. 38 e 55 ss., e l'art. 23 della Direttiva 2012/29/UE.

nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, anche quelli previsti dagli articoli 572 c.p. (maltrattamenti) da 609 *bis* a 609 *octies* c.p. (reati contro la libertà sessuale) e 612 *bis* c.p. (atti persecutori).

In realtà, trattasi di previsione che costituisce, di massima, una mera sottolineatura riferita specificamente a questi reati, in quanto la lettera b) previgente già disponeva che la priorità dovesse essere accordata ai reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni quattro (e quasi tutti i reati aggiunti dalla novella in commento superano tale limite edittale). Nella pratica, comunque, è di solito già accordata una forma di precedenza alla trattazione di questi reati, soprattutto per la complessità dell'istruttoria e per la frequente costituzione di parte civile della vittima del reato<sup>35</sup>.

Infine, vi è una novità di una certa importanza in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti: è stato infatti modificato il comma 4 *ter* dell'art. 76 del Testo Unico sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. n. 115/2002, che era stato inserito con legge n. 38/2009, di conversione del d.l. n. 11/2009; la disposizione riguarda i casi nei quali, in relazione ad alcuni reati, la persona offesa può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal citato Testo Unico. Nella nuova versione, si allarga il catalogo dei reati cui tale previsione si riferisce<sup>36</sup>, nel senso che vi vengono aggiunti i delitti di cui agli artt. 572, 583 *bis*, 612 *bis* c.p. (maltrattamenti, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, atti persecutori), le cui vittime potranno perciò chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio a prescindere dal loro reddito.

Anche in questo caso, la novella legislativa intende corrispondere a una precisa disposizione della Convenzione di Istanbul (art. 57 Conv., in cui non si specifica quali siano i reati per i quali debba essere previsto il gratuito patrocinio, ma si introduce un principio generale da considerarsi esteso a tutte le ipotesi di reato richiamate dal testo convenzionale).

Qualche perplessità può sorgere nella prospettiva di un'eventuale derubricazione del reato originariamente qualificato secondo una delle ipotesi delittuose ora richiamate dal comma 4 *ter*: *quid iuris*, ad esempio, nel caso in cui il delitto di atti persecutori venga derubricato, nel corso del procedimento, in altro meno grave (es. molestie o minaccia)? Dovrà, in tal caso, disporsi la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio (o comunque la non liquidazione delle relative competenze in favore dell'erario) nei confronti della vittima il cui reddito sia superiore a quello generalmente previsto? O l'ammissione resterà comunque valida?

---

<sup>35</sup> Sul tema della predeterminazione legislativa dei criteri di priorità nella formazione dei ruoli e nella trattazione dei processi si vedano G. FRIGO, *Un primo serio intervento legislativo sulle priorità di trattazione dei processi*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla sicurezza pubblica*, Padova, 2009, p. 415; e C. PAPAGNO, *Art. 132 bis disp. Att. C.p.p.*, in *Comm. Giarda Spangher*, 2, IV, Milano 2010, p. 8605 ss.

<sup>36</sup> In origine si trattava dei reati di cui agli articoli 609 *bis*, 609 *quater* e 609 *octies*, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinqies*, 601, 602, 609 *quinqies* e 609 *undecies* del codice penale; sul punto si rinvia a G. PAVICH, *Il Gratuito patrocinio*, Giuffrè (Officine del Diritto) 2012, p. 8.

Ad avviso di chi scrive, il problema – che sicuramente potrà porsi in misura maggiore che finora in relazione alle figure di reato di nuovo inserimento nell’elenco di cui al comma 4 *ter*, per le quali l’ipotesi della derubricazione è più tangibile – dovrebbe risolversi in via interpretativa prendendo atto che, con l’esclusione dell’ipotesi di reato in relazione alla quale la persona offesa è stata ammessa al beneficio in deroga ai limiti reddituali, viene meno un presupposto per l’ammissione e, quindi, la stessa non potrebbe beneficiare del gratuito patrocinio, pur se nei confronti della stessa sia accertata la commissione di altra ipotesi di reato (di minore gravità e non compresa fra quelle per le quali il beneficio è ammesso).

Parrebbe comunque opportuno che in sede di conversione tale ipotesi venga espressamente disciplinata, onde non dare adito a dubbi e a possibile contenzioso sul punto.

## **5. Altre novità contenute nel decreto.**

Gli articoli 3 e seguenti del decreto non hanno una diretta incidenza sui reati caratterizzati da violenze di genere o sui procedimenti penali relativi a tali reati; tuttavia gli artt. 3, 4 e 5 affrontano alcune questioni legate alle ipotesi di violenza domestica e prevedono alcune misure di carattere non giurisdizionale.

L’art. 3, in particolare, stabilisce che il Questore possa procedere ad ammonimento nei confronti del preteso autore di condotte violente in ambito familiare anche nel caso in cui venga segnalato alle forze dell’ordine un delitto di lesioni personali volontarie perseguibile a querela (art. 582 c. 2 c.p.) che appaia riconducibile a violenza domestica e per il quale la querela non sia ancora stata presentata: in tale ipotesi l’autorità di polizia può procedere ad ammonimento dopo avere assunto le necessarie informazioni da parte degli organi investigativi e sentito le persone informate sui fatti.

Qualche dubbio potrà comportare la nozione di “violenza domestica” cui è legata la facoltà del Questore di procedere ad ammonimento, soprattutto quando si fa riferimento – fra le altre – alle ipotesi di “violenza economica”, che appaiono scarsamente circoscritte nel loro contenuto e significato. Invece, ad avviso dello scrivente, non merita censura la scelta di prevedere la facoltà *de qua* in concomitanza con ipotesi di reato non ancora procedibili, atteso che l’ammonimento è misura di polizia, sia pure eventualmente prodromica a ulteriori misure di competenza dell’autorità giudiziaria, e che – soprattutto – la natura di reato-spia attribuibile agli episodi lesivi ben può riferirsi a una realtà sottostante di coartazioni e intimidazioni che inducano la persona offesa a non presentare querela.

Decisamente condivisibile è, invece, la novità contenuta nell’art. 4 del decreto, che, – inserendo l’art. 18 *bis* al testo unico sull’immigrazione approvato con d.lgs. 286/98 e più volte modificato – istituisce un’ipotesi di permesso di soggiorno temporaneo per le vittime di alcuni gravi reati commessi nell’ambito di violenze

domestiche<sup>37</sup> (nozione per la quale vale, anche in questo caso, l'obiezione già illustrata a proposito dell'art. 3), qualora siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio; il permesso è rilasciato "per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza" e la previsione aderisce sostanzialmente ai principi di cui agli artt. 56 e 59 della Convenzione di Istanbul.

L'art. 5 affronta invece il fenomeno su più vasta scala, prevedendo l'elaborazione di un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere" a cura del Ministro per le Pari Opportunità, per il periodo 2014-2020; il piano avrà finalità educative, organizzative, di protezione delle vittime, di formazione delle professionalità interessate alla prevenzione delle violenze di genere e di monitoraggio del fenomeno.

E' indiscutibile, ad avviso dello scrivente, che le misure repressive e di polizia non possono da sole arginare la violenza domestica, e che è quindi assolutamente necessaria una capillare, paziente e complessa opera di prevenzione sociale e di educazione; così come è noto che in altre realtà europee il fenomeno delle violenze di genere è stato efficacemente combattuto attraverso complesse misure organizzative (comportanti il coinvolgimento di enti pubblici e soggetti privati) per consentire da un lato, alle donne vittime di reati caratterizzati da violenza di genere, di potersi allontanare assieme alla prole dai luoghi ove le stesse subiscono le condotte criminose, senza dover temere per la continuità della propria attività lavorativa; e implementare, dall'altro, attività rieducative finalizzate al recupero psicologico e sociale dei soggetti abusanti o maltrattanti: è il caso del *metodo Scotland*<sup>38</sup> (dal cognome del ministro inglese della giustizia che per prima elaborò il progetto stesso), alla cui attuazione in Gran Bretagna viene attribuito un peso risolutivo nel contenimento del fenomeno.

A prescindere dalla possibilità o meno (alquanto controversa) di mutuare *sic et simpliciter* simili esperienze organizzative e di adattare alla peculiare situazione italiana, il punto debole della previsione di cui all'art. 5 del decreto è la scelta, pur necessitata dalla grave contingenza economica che interessa il nostro Paese, di procedere all'attuazione del Piano d'azione suddetto con le risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi: ben difficilmente, ad avviso di chi scrive, gli ambiziosi obiettivi educativi e organizzativi stabiliti dalla norma potranno efficacemente raggiungersi mediante una soluzione *no cost*.

Le ulteriori previsioni del decreto non riguardano, invece, il tema delle violenze di genere.

---

<sup>37</sup> Si tratta dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583 *bis*, 605, 609 *bis* e 612 *bis* del codice penale e di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, per i quali cioè è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.

<sup>38</sup> Le tematiche affrontate attraverso il metodo Scotland sono illustrate nel recente libro di S. AGNELLO HORNBY-M.CALLONI, *Il male che si deve raccontare per cancellare la violenza domestica*, Feltrinelli 2013.

Se ne dà conto, perciò, per amor di completezza, in termini estremamente riassuntivi e limitati alle sole novità di interesse squisitamente penalistico e processualpenalistico.

Di particolare interesse (art. 7 del decreto) sono le aggravanti a effetto speciale aggiunte all'art. 628 c.p. per il delitto di rapina (per il caso che la condotta sia realizzata in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, o in danno di persona ultrasessantacinquenne, o alla presenza di un minore); viene prevista anche l'estensione del reato di ingresso arbitrario di cui all'art. 682 c.p. all'ipotesi che l'accesso riguardi gli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica (finora la fattispecie riguardava l'ingresso in luoghi in cui l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato).

L'art. 8 del decreto prevede due nuove aggravanti: una riguarda il delitto di furto e prevede l'inserimento, nell'art. 625 c.p., del n. 7 *bis*, riferito ai furti su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica (la circostanza intende punire con particolare severità i casi di furti di rame o altri metalli commessi su impianti ferroviari o di telecomunicazioni, il cui impatto si riflette anche sul funzionamento di servizi di interesse pubblico, anche se essa sembra caratterizzata da una certa ridondanza in quanto le condotte che ne formano oggetto sono già oggi di regola aggravate *ex art.* 625 n. 2 e 7 c.p.<sup>39</sup>); l'altra aggravante, a effetto comune, riguarda invece il delitto di ricettazione e in particolare l'ipotesi in cui il reato riguardi denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 *bis* (ossia dell'aggravante poc'anzi illustrata). Le due aggravanti di nuova introduzione comportano, fra l'altro, l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.

Infine, l'art. 9 prevede due novità meritevoli di menzione.

La prima riguarda il delitto di frode informatica (640 *ter* c.p.), in relazione al quale viene introdotta un'aggravante speciale (pena prevista da due a sei anni di reclusione e da € 600 a € 3000 di multa) riferita al fatto commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti; per tale ipotesi – riferita a una situazione alquanto ricorrente nella pratica dei c.d. crediti al consumo – è altresì prevista la perseguibilità d'ufficio.

La seconda riguarda l'inserimento del delitto di frode informatica, e di quelli di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231<sup>40</sup>, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196<sup>41</sup>, tra quelli

---

<sup>39</sup> Si veda il recente caso di cui in Cass. Sez. IV, Sentenza 29 gennaio 2013, n. 7966.

<sup>40</sup> Decreto recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

<sup>41</sup> Decreto recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

sanzionati dall'art. 24 bis d.lgs. 231/2001 (relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).

Le novità introdotte dalle ulteriori disposizioni del decreto legge (artt. 10 ss.) non appaiono di interesse penalistico, sì che se ne omette la trattazione.

## 6. Conclusioni e qualche proposta.

A chiusura del presente commento, sembra si possa concludere che l'intento del decreto sia certamente commendevole in quanto proteso verso la maggiore tutela delle fasce deboli e soprattutto delle donne vittima di reato; alcune delle modifiche inserite nel testo sono condivisibili e comunque rese necessarie dall'adeguamento del nostro ordinamento alle prescrizioni contenute nella normativa internazionale e comunitaria.

Ciò anche se va osservato che lo strumentario predisposto dal decreto non appare, sul piano prognostico, di particolare incisività, nel senso che né le novità di diritto sostanziale (che si risolvono nell'insieme in alcune circostanze aggravanti e nell'irretrattabilità della querela per il reato di *stalking*), né quelle di diritto processuale (per lo più di impatto circoscritto e non prive di qualche elemento problematico in punto di applicabilità) promettono di costituire una risposta realmente decisiva ed adeguata alla violenza di genere; d'altro canto, le pur essenziali misure organizzative di cui il decreto si fa lodevolmente carico appaiono, in prospettiva, di difficile attuazione a causa delle limitazioni finanziarie che condizionano il Piano d'azione straordinario di cui all'art. 5.

A prescindere, comunque, da ogni valutazione circa il fatto che le soluzioni adottate siano davvero urgenti e tali da giustificare il ricorso al decreto legge, sarebbe probabilmente più proficuo (e, in prospettiva, decisamente opportuno) intervenire con un testo di legge che affronti in modo più complessivo e organico lo scottante problema della violenza di genere e che possa destinare alla soluzione dei problemi in essere (soprattutto sul piano della prevenzione del fenomeno, dell'organizzazione dei servizi preposti a fronteggiarlo, della formazione del personale interessato e del raggiungimento delle finalità educative) adeguate risorse finanziarie.

A ben vedere insomma, ad avviso di chi scrive, l'approccio punitivo contenuto nella prima parte del decreto – ossia le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale – non aggiunge elementi decisivi al quadro ordinamentale preesistente, nel senso che le previgenti norme penali e le connesse previsioni processuali (anche attraverso l'interpretazione giurisprudenziale che ne veniva fatta) coprivano, già prima, la quasi totalità delle esigenze sanzionatorie e delle disposizioni processuali di protezione delle vittime di reato recepite dalla normativa internazionale e comunitaria di riferimento; a fronte di ciò, per quanto riguarda lo specifico settore d'intervento di cui oggi ci si occupa, i limiti di efficacia peculiari del nostro ordinamento nel contrasto al fenomeno restano a ben vedere quelli di carattere preventivo, organizzativo ed educativo; mentre, in punto di attuazione delle disposizioni penali e processuali, i problemi che si pongono nello specifico sono quelli

che riguardano a fattor comune lo stato della giustizia penale in Italia, a cominciare dalla lentezza dei processi e dalla scarsa effettività delle sanzioni che ne conseguono.

In tale quadro, sebbene in sede di conversione non sia prevedibile uno stravolgimento dell'impianto del decreto e non ci si possa quindi al momento aspettare soluzioni di più ampio respiro, sarebbe quanto meno opportuna una riflessione su qualche aspetto che non risulta essere stato preso in considerazione, oltre che – ad avviso di chi scrive – sugli altri aspetti oggetto delle osservazioni critiche svolte nelle pagine che precedono, alle quali si rinvia.

A titolo di esempio, sebbene l'art. 58 della Convenzione di Istanbul inviti gli Stati membri a prolungare i termini di prescrizione solo in relazione a uno specifico e ristretto novero di reati (artt. da 36 a 39 Conv.), tra i quali non è compreso il delitto di atti persecutori (art. 34 Conv.), purtuttavia non può trascurarsi che in altro recente intervento legislativo il termine di prescrizione è stato significativamente aumentato per altri delitti su vittime vulnerabili (ci si riferisce, ad esempio, al delitto di maltrattamenti, il cui termine di prescrizione è stato raddoppiato con legge 172/2012), mentre, per quanto riguarda il delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p., il termine di prescrizione resta fermo a 6 anni nel minimo, pur a fronte dell'elevazione della pena per detto reato (introdotta da separato intervento legislativo, e segnatamente dal recente d.l. 78/2013, convertito con legge 193/13) e delle aggravanti introdotte dal decreto legge in commento.

Chi scrive ritiene che un incremento del termine di prescrizione del delitto di atti persecutori, eventualmente modellato su quello introdotto per il delitto p. e p. dall'art. 572 c.p., sarebbe aderente allo spirito e alle finalità generali di protezione costituenti obiettivo del decreto e poste a base della normativa sovranazionale di riferimento; e, soprattutto, sarebbe adeguato alla realtà tipica delle vicende processuali aventi ad oggetto i reati di *stalking*, per molti versi non dissimili da quelle che caratterizzano i procedimenti per maltrattamenti e caratterizzate, perciò, da indagini spesso lunghe e laboriose e da istruzioni dibattimentali sovente complesse, rispetto alle quali la priorità di trattazione accordata dal nuovo testo dell'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p. non sembra, in concreto, comportare riflessi davvero risolutivi.

Sempre per quanto concerne il delitto di atti persecutori, potrebbe ravvisarsi l'opportunità di introdurre espressamente la facoltà di eseguire intercettazioni di conversazioni in relazione a tale reato: facoltà oggi preclusa dalla pena massima prevista per il delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p., in quanto la previsione edittale (pur recentemente aggravata a 5 anni di reclusione nell'ipotesi-base, e comunque non influenzata al riguardo dalle aggravanti a effetto comune anche di nuova introduzione, avuto riguardo al disposto dell'art. 4 c.p.p.) non è sufficiente a far rientrare il delitto *de quo* fra quelli per i quali, a fattor comune, l'intercettazione è consentita (in quanto puniti con la pena della reclusione in misura superiore, nel massimo, ad anni cinque); sebbene sia già prevista – in deroga alla normativa generale – la possibilità di eseguire intercettazioni anche per i reati di minaccia e molestia (che costituiscono la condotta tipica del delitto di atti persecutori), appare opportuno allargare la suddetta deroga anche al delitto di *stalking* (che quindi andrebbe inserito nel catalogo di reati di cui all'art. 266, lettere b) e seguenti, c.p.p.), dirimendo così ogni controversia circa la

pratica utilizzabilità di tale strumento di ricerca della prova nei casi in esame, evitando altresì possibili forzature del dato normativo e ponendo le premesse per la motivazione delle richieste di intercettazione e dei conseguenti decreti di autorizzazione e proroga in modo più confacente alla realtà sottostante.

Per quanto invece riguarda i doveri di informazione della persona offesa in previsione o in concomitanza di determinate decisioni favorevoli all'imputato o indagato, si ribadisce l'opportunità di stabilire che il beneficio per la persona offesa, in caso di mantenimento di siffatti doveri di informazione per come attualmente previsti, comprenda la possibilità di esercitare determinate facoltà processuali sia in termini di accesso al fascicolo del procedimento, sia attraverso l'esercizio di specifici poteri di intervento nell'incidente cautelare, in difetto di che la comunicazione alla persona offesa consente alla stessa unicamente la possibilità di cautelarsi sul piano pratico per sottrarsi all'eventuale ripresa di condotte criminose ai suoi danni da parte dell'accusato, ma non quella di contribuire alla prevenzione e al perseguimento di quelle condotte criminose. A ciò si aggiunge che – ove si ritenga superabile l'obiezione secondo la quale potrebbe sembrare incoerente segnalare alla persona offesa un evento processuale legato all'affievolimento, vero o presunto, del quadro indiziario o cautelare riguardante il soggetto accusato – sarebbe necessario, come si è già accennato, dare avviso alla persona offesa anche dell'estinzione per scadenza di termini, o dell'inefficacia sopravvenuta all'assoluzione o alla condanna a pena sospesa, delle misure cautelari applicate all'indagato o imputato; e, semmai, dare comunicazione anche delle istanze e dei provvedimenti di revoca o sostituzione riguardanti misure cautelari diverse, e soprattutto più gravi, rispetto a quelle di cui agli artt. 282 *bis* e 282 *ter* c.p.p.: non è invero comprensibile, ad esempio, per quale ragione alla persona offesa debba essere comunicata l'istanza o l'ordinanza di revoca di un divieto di avvicinamento e non, invece, un'istanza od ordinanza di revoca della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari riguardante l'accusato.